CORPO DI POLIZIA LOCALE

CITTÀ DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/10/2018

INDICE

TITOLO I - **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

Articolo 2 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio.

Articolo 3 - Sanzioni.

Articolo 4 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità.

Articolo 5 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità.

TITOLO II – **SICUREZZA URBANA-QUALITA'DELL'AMBIENTE URBANO**

Articolo 6 - Fruibilità di spazi ed aree pubbliche. Ordine di allontanamento.

Articolo 7 - Aree urbane di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento.

Articolo 8 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato.

Articolo 9 - Sgombero della neve.

Articolo 10 - Tutela incolumità pubblica.

Articolo 11 - Sicurezza urbana.

Articolo 12 - Altri comportamenti vietati.

Articolo 13 - Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree.

Articolo 14 - Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive.

Articolo 16 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

Articolo 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Articolo 18 - Divieto di campeggio libero.

Articolo 19 - Divieto permanente di sosta per nomadi.

Articolo 20 - Prostituzione su strada.

Articolo 21 - Divieto di praticare attività di mendicità.

Articolo 22 - Trasporto a mani di beni destinati alla messo in commercio.

Articolo 23 - Richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi.

Articolo 23bis - Divieto di abbigliamento atto a mascherare o a travisare il volto per l'accesso agli Uffici comunali

Articolo 24 - Divieto di consumo alcool.

Articolo 25 - Divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

TITOLO III - **DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI**

Articolo 26 - Commercio itinerante.

Articolo 27 - Operatori del proprio ingegno.

Articolo 28 - Attività economiche occasionali non professionali.

Articolo 29 - Attività artistiche di strada.

Articolo 30 - Esercizi di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop".

Articolo 31 - Sale gioco e sale VLT. Distanze minime dai c.d. "luoghi sensibili".

Articolo 32 - Vendita con consumo immediato presso gli esercizi di vicinato.

Articolo 33 - Vendita con consumo immediato presso i laboratori artigianali di pianificazione.

Articolo 34 - Bevande in contenitori di vetro.

Articolo 35 - Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte dei minorenni.

Articolo 36 - Obbligo di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.

Articolo 37 - Sosta davanti ai pubblici esercizi.

Articolo 38 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.

TITOLO IV - **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE**.

Articolo 39 - Salvaguardia del verde e dell'ambiente.

Articolo 40 - Manutenzione del verde privato.

Articolo 41 - Pulizia fossati.

Articolo 42 - Accensione di fuochi.

Articolo 43 - Operazione di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all'aperto.

TITOLO V - **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**.

Articolo 44 - Occupazione del suolo.

Articolo 45 - Occupazione per esposizione di merci.

TITOLO VI - **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**.

Articolo 46 - Attività domestiche ed economiche

Articolo 47 - Uso apparecchiature sonore.

Articolo 48 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

Articolo 49 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri".

Articolo 50 - Suono delle campane.

Articolo 51 - Dispositivi acustici antifurto.

TITOLO VII - **VARIE**

Articolo 52 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

Articolo 53 - Targhetta dell'amministrazione di condominio.

Articolo 54 - Raccolta di materiali e vendite di beneficienza.

Articolo 55 - Bagni.

Articolo 56 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

Articolo 57 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

TITOLO VIII – **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 58 - Patti di collaborazione.

Articolo 59 - Abrogazioni

Articolo 60 - Norma finale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Novara informa le proprie politiche in materia di sicurezza urbana ai principi di precauzione, proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo operanti sul territorio. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che favoriscano l'armoniosa convivenza dei soggetti che vivono e operano nella Città, anche con appropriate iniziative di educazione civica nelle scuole.
2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e urbano, la qualità della vita.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
   a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
   b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
   c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
   d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
4. Il presente Regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salva diversa disposizione.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Accertamento delle Violazioni e sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente a ciò delegato dal Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Novara.

5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune o concessionari di servizi del Comune nei limiti previsti dalla legge, le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

Art. 3

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
2. Per le violazioni al presente regolamento per cui non è prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto più violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo, una sanzione pari al doppio del minimo stabilito aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.
4. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
5. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
6. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00.
7. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, ove possibile, alla rimessa in pristino dei luoghi. Di tali obblighi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Art. 4

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Tali operazioni dovranno essere eseguite con strumenti, materiali e DPI a carico del trasgressore e a termini di legge ivi comprese le normative sulla sicurezza.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

Art. 5

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive. Tali operazioni dovranno essere eseguite con strumenti, materiali e DPI a carico del trasgressore e a termini di legge ivi comprese le normative sulla sicurezza. Tale termine non può essere inferiore ai trenta giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6

Fruibilità di spazi ed aree pubbliche. Ordine di allontanamento

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità.
3. Tra le condotte sopraindicate sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dai seguenti articoli del presente Regolamento:
   - art. 8 commi 1-2-3;

- art. 11commi 1- 2 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-i)-3;
- art. 12 comma 1 lett. d)-e)-g);
- art. 18 comma 1;
- art. 19;
- art. 20;
- art. 21;
- art. 22;
- art. 23;
- art. 24;
- art. 25;
- art. 37;
- art. 39 comma 1 lett. c).

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla Legge e dal presente Regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui ai precedenti commi è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. n.14/2017, nel testo convertito dalla L. n.48/2017, quando la violazione sia accertata nelle aree urbane definite dall'art. 7 del presente Regolamento. Lo stesso è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
5. Nell'ordine, rivolto per iscritto dall'organo accertatore, sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcune delle aree definite a norma dell'art. 7 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. Viene inoltre specificato che in caso di sua violazione il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 900. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
6. La medesima procedura si applica in caso di accertamento delle violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia accertata nelle aree urbane definite dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 7

Aree urbane di particolare rilevanza ove opera l'ordine di allontanamento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso e quanto previsto dall'art.6 del presente Regolamento:
   - le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
   - le zone limitrofe alla Stazione FF.SS. (Via Solferino, Viale Dante (da Via Solferino a L.go Buscaglia), via dei Mille, via Cotta, Via Magenta, Via Maestra, via Palestro, Viale Manzoni, Corso Cavallotti(fra L.go San Lorenzo e Viale Manzoni), B.do Partigiani, Via San Francesco d'Assisi, via san Bernardo da Mentone, Via Ploto, Piazza Garibaldi, Largo Garibaldi, Via Dei Caccia, Corso della Vittoria (da P.zza Cavour a L.go Buscaglia);
   - l'area centrale della città (C.so Mazzini, Via Giulietti, Via Dominioni, Via Carotti, Via Ferrari,P.zza Gramsci, V.lo della Canonica, P.zza Matteotti, Via Canobio, Via Rosselli, V.lo Palazzo Civico,P.zza della Repubblica, Via Prina, Via Puccini, Via Ravizza, P.zza Martiri, C.so Italia, V.lo Pasquirolo, Via Degli Avogadro, Via Cairoli, Via San Gaudenzio, V.lo Santo Spirito, C.so Cavallotti, L.go Cavallazzi, Via Mossotti, L.go Cavalli, V.lo Dell'Arco, C.so Cavour, Via Negroni, V.lo San Giacomo, Via Greppi, V.lo del Contado, V.lo Monte Ariolo, Via Monte Ariolo, Via Giovanetti, Via Santo Stefano, Via Ferrari, P.zza Cavour, Via Cerruti, V.lo Cantalupo, Via Dei Tornelli, Via Pier Lombardo, Via dei Cattaneo, Via San Gaudenzio, Via del Carmine, V.lo Carabinieri, Via Antonelli, V.lo Santa Chiara, Via Dolores Bello, Via Cerruti, Vicolo Cantalupo, Via dei Gautieri, Via Bescapè, Via Giovannetti, Via Ferrandi, Via dell'Archivio, Via Pellico, V.lo Ognissanti, V.lo Caccia, Via Magnani e Ricotti, Via Azario, Via Canobio, V.lo San Nicola, Via Brusati, Via Tornielli, Via Passalacqua, Via Aldo Moro, B.do Partigiani, B.do Lamarmora, Via Perrone, B.do D'Azeglio, L.go Bellini, Via Solaroli, Viale Buonarroti, Via Brera, Via Mora e Gibin, Via Biglieri, L.go Don Minzoni, Via XX Settembre, L.go Costituente, Via Sanzio, Via Giotto, B.do Sella, Via Regaldi, Via Morera, Via Nazari, Via Nievo, Via Gozzano, Via Prati, Via Verga, Viale Dante);
   - via Marconi (tratto da via Gnifetti a Largo Don Minzoni);
   - tutti i parchi ed aree verdi comunali;
   - le aree adiacenti gli ospedali, case cura e cliniche nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
   - l'area del Castello;
   - Aree mercatali;
   - le aree adiacenti i luoghi di culto e cimiteri nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
   - le aree di parcheggio, aperte all'uso pubblico, di centri commerciali e supermercati;
   - aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze;
   - le aree di parcheggio e di pertinenza dello Stadio Comunale, degli impianti sportivi e le vie adiacenti entro il raggio di 100 metri.

Art. 8

Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. È vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, lanciare qualsiasi sostanza atta ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.
3. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e arredo urbano è vietato:
   a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
   b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
   c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
   d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
4. È vietato procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico.
5. È inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici, corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminare autorizzazione del competente Servizio Comunale.
6. Le violazioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Le violazioni dei commi 4, 5 del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 9

Sgombero della neve

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico in caso di nevicata i proprietari, i possessori e gli amministratori di edifici devono provvedere a loro cura e spese, e non più tardi delle ore 9,00, allo sgombero della neve dai marciapiedi e dalle banchine

stradali adiacenti i rispettivi edifici, per tutta la larghezza se si tratta di marciapiedi rialzati, e per la larghezza di metri 1,50 negli altri casi, e a tenere gli stessi continuamente sgomberi.

2. I balconi e i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima che siano iniziati i lavori di sgombero delle strada da parte del Comune; la neve può essere gettata o accumulata sul suolo pubblico ma in modo da non recare danno né molestia ai passanti..
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 10

Tutela incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
   a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
   b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
   c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
   d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d' acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 11

Sicurezza urbana

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
   a. bivaccare, abbandonare rifiuti, sdraiarsi sulle panchine o utilizzarle in modo improprio o impedirne l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali; rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;
   b. sedersi o salire sui monumenti, e/o sostare sui basamenti degli stessi, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;
   c. sedersi o sdraiarsi sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, attività commerciali e abitazioni private;
   d. soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
   e. mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;

f. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
g. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di cose e animali;
h. esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, abiti, biancheria e simili;
i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
j. lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale.

3. È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 12

Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
   a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
   b. ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
   c. procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
   d. vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
   e. effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
   f. fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni (columbia livia, domestica o meno) e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private;
   g. giocare a palla, a pallone o qualsivoglia gioco sulle aree pubbliche, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone;
   h. legare i velocipedi a pali, tabelloni per affissioni o elementi di arredo urbano o, comunque lasciarli ivi "parcheggiati" o abbandonati.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00. La violazione del comma 1) lett. h, comporta la rimozione del velocipede e il suo deposito presso i magazzini comunali.

Art. 13

Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari, i titolari di diritti reali e comunque i fruitori, ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e manutenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.
2. I proprietari, i locatari, i titolari di diritti reali e comunque i fruitori ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono provvedere a riempirli con adeguato materiale o prosciugarli costantemente in modo da evitare il ristagno.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
4. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. In particolare, le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1.
5. Sempre i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. e devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario, i titolari di diritti reali e comunque i fruitori e i concessionari di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore redigerà il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà

ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

8. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.
9. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui ai commi 5, 6, 7 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14

Aree e immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario, i titolari di diritti reali e comunque i fruitori, e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore redigerà il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).
3. Le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.

Art. 15

Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. I proprietari e/o conduttori di immobili commerciali con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia visibile dall'esterno.

   Serramenti: le serrande esterne devono essere verniciate periodicamente, secondo necessità e devono essere tenute pulite. Le porte di ingresso e i serramenti a vetrina devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione. I vetri devono essere puliti con regolarità.

   Tende interne e **Tende esterne autorizzate**: devono essere in tinte non contrastanti con il contesto degli edifici e devono essere sempre mantenute in buono stato e pulite, senza strappi e/o rotture.

   Insegne autorizzate: devono essere sempre mantenute integre e pulite.

   Vasi decorativi: devono essere integri, in materiale e colore che si armonizzi con il contesto in cui sono collocati; i fiori e le piante devono essere adeguatamente curati.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di tutela igienico-sanitario, è vietato accatastare la merce a ridosso delle vetrine in modo disomogeneo e disordinato.

3. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sul territorio comunale, e temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

   a) Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

   b) Oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di tende oppure fogli di cartoncino di colore neutro chiaro ovvero mediante l'esposizione di immagini decorative, sempre nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via stessa;

   c) Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se gli avvisi, scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e serranda di propria proprietà e ne risponde per l'applicazione della sanzione amministrativa;

   d) Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

4. La violazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 3 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione da € 50 a € 300, con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito. La mancata pulizia e il ripristino del decoro entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

5. La violazione di cui al comma 3 lettera b), lettera c), fatta salva l'applicazione della normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25 a € 300, con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla

contestazione o notifica dell'illecito. La mancata pulizia e il ripristino del decoro entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80 a € 500.

6. La violazione di quanto previsto al comma 2, fermo restando l'applicazione delle norme igienico sanitarie, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 300, con l'obbligo di rimozione delle merce entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito. . La mancata rimozione entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500.

Art. 16

Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto all' art. 8 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 17

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine e altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. La violazione di cui ai comma 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18

Divieto di campeggio libero

1. Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietato il campeggio con tende, roulotte, camper o ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, scaricare dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai servizi Tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 19

Divieto permanente di sosta per nomadi

1. Fermo restando quanto previsto per i campi autorizzati e all'art. 18, in tutto il territorio comunale è vietata permanentemente:
   a) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi anche non finalizzata al campeggio, e temporanea effettuata con camper, roulotte o altri mezzi simili;
   b) qualsiasi forma di fermata e sosta di nomadi finalizzata al pernottamento effettuata con camper, roulotte o altri mezzi simili;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 20

Prostituzione su strada

1. In tutto il territorio comunale è vietato esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
2. È fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.

3. È vietato ai conducenti di veicoli, su tutto il territorio comunale, fermarsi, anche per breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.
4. È vietato intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione.
5. È vietato porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)

Art. 21

Divieto di praticare attività di mendicità

1. In tutto il territorio del Comune, è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.
2. È altresì vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità.
3. Tali divieti riguardano anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici e i mezzi di pubblico trasporto.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme che prevedono illeciti penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)
5. È altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività di accattonaggio, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Art. 22

Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (o in altri analoghi contenitori) in tutto il territorio comunale da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale.
2. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla

vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facente parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)

Art. 23

Richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi

1. È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
2. È vietato nelle strade cittadine di tutto il territorio comunale, sia sulla carreggiata sia fuori di essa, avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attivitá di pulizia vetri o fari dell'automezzo.
3. È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio di "accompagnatore di carrelli della spesa"quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici o richiedano denaro .
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa . da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)
5. È altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature e/o strumenti impiegati nell'attività, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Art. 23 bis

Divieto di abbigliamento atto a mascherare o a travisare il volto per l'accesso agli Uffici comunali

1. Per l'accesso agli uffici comunali è vietato indossare abbigliamento atto a mascherare o a travisare il volto delle persone in modo che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento delle stesse.
2. Chiunque viola le disposizini del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n.125/2008).

Art. 24

Divieto di consumo alcool

1. È vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando: a) si creino condizioni di pericolo

derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione; b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

2. In ogni caso è vietato consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) singolarmente e/o in gruppo sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo in qualsiasi tipo di contenitore:
   a) nelle zone limitrofe alla Stazione FF.SS. (Via Solferino, Viale Dante (da Via Solferino a L.go Buscaglia), via dei Mille, via Cotta, Via Magenta, Via Maestra, via Palestro, Viale Manzoni, Corso Cavallotti(fra L.go San Lorenzo e Viale Manzoni), B.do Partigiani, Via San Francesco d'Assisi, via san Bernardo da Mentone, Via Ploto, Piazza Garibaldi, Largo Garibaldi, Via Dei Caccia, Corso della Vittoria (da P.zza Cavour a L.go Buscaglia);
   b) nell'area centrale della città (C.so Mazzini, Via Giulietti, Via Dominioni, Via Carotti, Via Ferrari,P.zza Gramsci, V.lo della Canonica, P.zza Matteotti, Via Canobio, Via Rosselli, V.lo Palazzo Civico,P.zza della Repubblica, Via Prina, Via Puccini, Via Ravizza, P.zza Martiri, C.so Italia, V.lo Pasquirolo, Via Degli Avogadro, Via Cairoli, Via San Gaudenzio, V.lo Santo Spirito, C.so Cavallotti, L.go Cavallazzi, Via Mossotti, L.go Cavalli, V.lo Dell'Arco, C.so Cavour, Via Negroni, V.lo San Giacomo, Via Greppi, V.lo del Contado, V.lo Monte Ariolo, Via Monte Ariolo, Via Giovanetti, Via Santo Stefano, Via Ferrari, P.zza Cavour, Via Cerruti, V.lo Cantalupo, Via Dei Tornelli, Via Pier Lombardo, Via dei Cattaneo, Via San Gaudenzio, Via del Carmine, V.lo Carabinieri, Via Antonelli, V.lo Santa Chiara, Via Dolores Bello, Via Cerruti, Vicolo Cantalupo, Via dei Gautieri, Via Bescapè, Via Giovannetti, Via Ferrandi, Via dell'Archivio, Via Pellico, V.lo Ognissanti, V.lo Caccia, Via Magnani e Ricotti, Via Azario, Via Canobio, V.lo San Nicola, Via Brusati, Via Tornielli, Via Passalacqua, Via Aldo Moro, B.do Partigiani, B.do Lamarmora, Via Perrone, B.do D'Azeglio, L.go Bellini, Via Solaroli, Viale Buonarroti, Via Brera, Via Mora e Gibin, Via Biglieri, L.go Don Minzoni, Via XX Settembre, L.go Costituente, Via Sanzio, Via Giotto, B.do Sella, Via Regaldi, Via Morera, Via Nazari, Via Nievo, Via Gozzano, Via Prati, Via Verga, Viale Dante);
   c) in via Marconi (tratto da via Gnifetti a Largo Don Minzoni);
   d) in tutti i parchi ed aree verdi comunali.
3. Sono esclusi dal divieto:
   a) il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate (aree destinate a pic-nic, dehors ecc.) con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze del locale;
   b) il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis della legge 248/2006.
4. I titolari e\o i preposti di esercizi di somministrazione e di commercio e di esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari ubicati nelle zone sopra indicate, devono esporre al pubblico apposito avviso informativo visibile per i clienti, anche in prossimità delle casse dove avviene il

pagamento della consumazione o dell'acquisto, ove dovrà essere specificato il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree destinate alla somministrazione;

5. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)
6. È altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.
7. Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

Art.25

Divieto di acquisto e consumo di sostanze stupefacenti

1. È vietato acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
2. È vietato fare uso, individualmente o in gruppo, di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
3. È vietato cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti in luogo pubblico, o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
6. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)
4. È altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 26

Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante e deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
   a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
   b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. Tali attività non possono svolgersi nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate dall'Amministrazione comunale nel regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di luoghi sensibili (chiese, conventi, luoghi di culto, ospedali e case di cura, scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi).
5. Dal 15 ottobre al 15 novembre di ciascun anno è vietato lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante avente ad oggetto la vendita di fiori e piante nelle aree ubicate ad una distanza inferiore a Km. 1 dai Cimiteri comunali.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita a una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici pubblici e a metri 200 dai depositi di rifiuti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 27

Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
   a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
   b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

c) scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività su suolo pubblico deve essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti. Gli operatori sono in ogni caso soggetti alle disposizioni in materia di regolarità contributiva e fiscale degli operatori sulle aree pubbliche, per quanto compatibili.
3. Non è considerato operatore del proprio ingegno, ed è quindi soggetto alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende o espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 28

Attività economiche occasionali non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, può essere consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati (c.d. hobbisti). Gli operatori sono in ogni caso soggetti alle disposizioni in materia di regolarità contributiva e fiscale degli operatori sulle aree pubbliche, per quanto compatibili.
2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.
4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato e in materia contributiva.

Art. 29

Attività artistiche di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono la loro attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, allo scopo di intrattenere e divertire i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari). Tale attività non è conseguentemente soggetta alla disposizione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale, previa autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, con i limiti e le modalità eventualmente indicate. Le presenti attività non possono essere svolte:
   - davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
   - in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
   - in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
   - tra le ore 22.00 e le ore 09.00.
3. L'Amministrazione comunale potrà concedere deroghe ai limiti sopra indicati per casi espressamente individuati e motivati in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.
4. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
   a. nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
   b. senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
   c. con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
   d. nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
5. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale e del precedente articolo 26 per quanto concerne l'uso di amplificatori e altoparlanti.
6. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
7. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
8. L'artista di strada non può pretendere il pagamento di un corrispettivo in denaro o altra forma e può accettare solo offerte libere.
9. Il passaggio a cappello tra il pubblico dell'artista, alla fine della sua performance, non è in contrasto con quanto previsto al periodo precedente;
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Art. 30

Esercizi di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop"

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché a tutela del senso del pudore comunemente percepito dai cittadini con particolare riguardo all'esigenza di evitare, nell'ambito del territorio comunale, situazioni che

possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, è fatto divieto di aperture di esercizi di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop":

a. nell'ambito del centro storico (interno della cerchia dei Baluardi) cittadino così come definito dal vigente piano regolatore ed individuato quale Addensamento Storico Rilevante A1 nei vigenti criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private adottati ai sensi dei disposti di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, della L.R. 12.11.1999, n. 28 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e ss.mm. e ii.;
b. nell'ambito dell'Addensamento Storico Secondario A2 individuato nei citati criteri comunali di cui al precedente punto a.;
c. nelle aree poste ad una distanza inferiore a mt 200 da luoghi sensibili (chiese, conventi, luoghi di culto, ospedali e case di cura, scuole di qualsiasi ordine e grado, insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi). La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.

2. È vietato ai rivenditori autorizzati esporre al pubblico o rendere visibile dall'esterno riviste, videocassette pornografiche, articoli pornografici e/o erotici. All'interno del negozio queste devono essere posizionate in modo non facilmente visibile e consultabile da parte dei minori.
3. La vendita di articoli di "sexy shop" tramite distributori automatici deve avvenire mediante l'adozione di sistemi di identificazione dell'età del consumatore. Qualora la vendita sia effettuata in locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita e l'accesso a detti locali deve essere consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l'adozione di idonee misure da parte del titolare.
4. Il titolare dell'attività è in ogni caso tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e ritenuti opportuni, in relazione alle singole situazioni concrete, al fine di evitare ostentazione di immagini, materiale ed articoli erotici e/o pornografici nei confronti di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto, assicurando la necessaria riservatezza ed impedendo l'offesa al pudore di soggetti non consenzienti o che non possono validamente manifestare tale consenso.
5. L'apertura di un esercizio di vendita con prevalenza "articoli erotici, pornografici per sexy shop" in violazione dei disposti di cui al comma 1 del presente articolo si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è sanzionato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114, commi 1 e 6.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere altresì disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 31

Sale gioco e sale VLT - Distanze minime dai c.d. "luoghi sensibili"

1. Al fine di coordinare il principio generale di libertà di apertura delle attività di impresa con le esigenze di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza urbani, dell'ordine e della quiete pubblici, nonché di garantire la conservazione di un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria da parte di tutti i cittadini, favorendo la consapevolezza - e non la repressione – del ruolo sociale del gioco, del divertimento sereno, della moderazione e del senso di responsabilità, tutelando le categorie sociali più "deboli" e i c.d. "soggetti vulnerabili", promuovendo un gioco responsabile e l'impegno a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, tutelando le persone soggette ai rischi che ne derivano nell'obiettivo di prevenire, contrastare e ridurre il rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nell'ambito del territorio comunale, è fatto divieto di aperture di sale da gioco (autorizzate dal Comune ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.) e di sale dedicate esclusivamente al gioco con presenza di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. (c.d. "sale vlt" autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.):
   a. nell'ambito del centro storico cittadino così come definito dal vigente piano regolatore ed individuato quale Addensamento Storico Rilevante A1 nei vigenti criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private adottati ai sensi dei disposti di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e della d.C.r. n. 563-13414 del 29.10.1999 e ss.mm. e ii.;
   b. nell'ambito dell'Addensamento Storico Secondario A2 individuato nei citati criteri comunali di cui al precedente punto a.;
   c. nelle aree poste ad una distanza inferiore a 500 m dai luoghi sensibili indicati dall'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 .
2. Resta fermo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016 .

Art. 32

Vendita con consumo immediato presso gli esercizi di vicinato

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 114/98 negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti alimentari di gastronomia è consentito il consumo immediato degli stessi utilizzando gli arredi presenti nei locali dell'azienda e con esclusione del servizio di somministrazione. Gli eventuali piani di appoggio presenti nell'esercizio devono avere dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale. É in ogni caso vietato:
   a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
   b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 33

Vendita con consumo immediato presso i laboratori artigianali di panificazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del d.l. 04.07.2006, n. 223, come convertito con l. 04.08.2006, n. 248 nei laboratori artigianali di panificazione è consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione utilizzando gli arredi presenti nei locali dell'azienda e con esclusione del servizio di somministrazione. Gli eventuali piani di appoggio presenti nell'esercizio devono avere dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale. E' in ogni caso vietato:
   a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
   b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 34

Bevande in contenitori di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:
   a) è sempre vietata agli esercenti di attività artigianali del settore alimentare, circoli o altri punti di ristoro la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatto salvo il consumo sul posto unitamente ad alimenti;
   b) dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;
2. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 35

Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

1. Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 , salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
2. È fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita

delle bevande alcoliche. La disposizione si riferisce agli esercizi che a qualsiasi titolo somministrino o vendano prodotti alcolici.

3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino a un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
5. Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

Art. 36

Obbligo di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. Al fine di garantire un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, l'Amministrazione Comunale promuove la valorizzazione del ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
   a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
   b. svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

4. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 37

Sosta davanti ai Pubblici Esercizi

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.
2. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 38

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video games, soggetti a dondolo e similari, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.
2. Chiunque detenga su suolo pubblico o privato soggetti a dondolo con alimentazione (ad esempio: cavallo a dondolo, elefantino e altri soggetti) deve presentare all'atto dell'installazione una certificazione, rilasciata da tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio e la sussistenza delle condizioni di sicurezza. Successivamente, entro il mese di gennaio degli anni successivi, dovrà essere presentata un'attestazione della permanenza delle condizioni di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato. La documentazione dovrà essere presentata all'ufficio comunale che ha l'incarico di garantire la sicurezza di detti impianti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

Art. 39

Salvaguardia del verde e dell'ambiente

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:
   a. cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
   b. l'introduzione e la sosta di veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo nei percorsi appositamente dedicati;
   c. ai maggiori di 12 anni di giocare con la palla o effettuare qualunque altra attività che possa mettere in pericolo la sicurezza dei bambini e degli altri fruitori ad eccezione dei parchi predisposti ed attrezzati per il gioco con la palla (calcio, basket, volley, ecc.);
   d. accendere fuochi, usare griglie a fiamma o elettriche, apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
   e. consumare, in tutti i parchi e aree verdi attrezzati con aree giochi, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato all'interno dei locali e presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti;
   f. fare il picnic e/o campeggiare con modalità tali da ledere il decoro o disturbare la quiete pubblica o recare pericolo agli altri utenti. E' consentito il consumo di bibite e panini. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dal Servizio Verde Pubblico.
2. È altresì vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.
3. Eventuali ulteriori disposizioni a tutela del verde pubblico verranno adottate con specifica ordinanza del Sindaco e rese note con l'apposizione, agli ingressi dei giardini, di apposita cartellonistica;
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 40

Manutenzione del verde privato

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
   a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;
   b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.
4. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5.

Art. 41
Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42
Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione di quanto indicato nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.

4. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4).
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 43

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. Chiunque vernici porte, finestre e cancellate o imbianchi facciate o muri di recinzione, deve apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO V
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 44
Occupazione del suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico, a qualunque titolo e di qualsiasi genere, non può essere effettuata senza la specifica autorizzazione comunale rilasciata in conformità alla normativa in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche e al Codice della Strada.
2. La sosta dei veicoli sul suolo pubblico per operazioni di carico e scarico è permessa senza alcuna formalità a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico e l'operazione non duri più di mezzora.
3. Qualora invece l'operazione debba durare più di trenta minuti, o tali operazioni non possano essere compiute senza posare le merci sul suolo pubblico, occorrerà richiedere l'autorizzazione comunale con la quale potranno essere previste prescrizioni e orari atti a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione della pavimentazione e dei manufatti stradali.
4. Chiunque violi le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 del Codice della strada.

Art. 45
Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Codice della strada e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

TITOLO VI
TUTELA DELLA QUIETE

Art. 46
Attività domestiche ed economiche

Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.

Art. 47
Uso apparecchiature sonore

1. Senza specifica autorizzazione è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.
2. È vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 48
Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietata dalle ore 23.00 alle ore 06.00.

5. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
6. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.
8. La violazione di cui al comma 6) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95e ss.mm.ii.

Art. 49
Uso dei "cannoncini spaventapasseri"

1. È vietato l'impiego di dispositivi denominati "*cannoncini spaventapasseri*", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferire a 10 minuti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 50
Suono delle campane

1. Il suono delle campane è consentito:
   a) nei giorni feriali dalle ore 6.30 alle ore 21.00;
   b) nei giorni festivi dalle ore 7.15 alle ore 21.00;

   fatta eccezione per la notte di Natale e della Veglia Pasquale .
2. Il suono delle campane deve essere moderato nel tempo, pur differenziando i giorni feriali dai giorni festivi. Il suono a distesa o in concerto è consentito solo nelle Solennità dell'anno liturgico e in quelle tradizionali della parrocchia. In tali circostanze la durata del concerto deve essere limitata nel tempo. È ammesso il suono delle campane per annunciare alla collettività il decesso di uno dei suoi componenti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 51

Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi (D.P.C.M. 1 marzo 1991)
2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomalie di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese di rimozione e custodia sono a carico del proprietario del veicolo e il pagamento delle medesime è condizione essenziale per il ritiro.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

TITOLO VII

VARIE

Art. 52

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
   a) salire o scendere quando la vettura è in movimento;
   b) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
   c) salire quando la vettura sia segnalata completa;
   d) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
   e) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
   f) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini;
   g) sputare all'interno e fuori delle vetture;
   h) portare oggetti che per natura, forma o volume possano essere molesti o pericolosi, o imbrattare i viaggiatori;
   i) avere un comportamento offensivo nei confronti degli altri utenti;
   j) cantare, suonare, o comunque disturbare anche con schiamazzi e urla;
   k) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o a fine di lucro; esercitare qualsiasi commercio e/o vendere oggetti a scopo di beneficenza;
   l) chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri.
4. Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle condizioni:
   a) ogni viaggiatore può portare con sé solo un animale domestico. Gli animali devono essere muniti di guinzaglio o tenuti in appositi contenitori; i cani devono, altresì, essere muniti di museruola a paniere. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. I cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri animali dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore ad eccezione del caso in cui l'animale venga tenuto in braccio;
   b) I cani devono essere tenuti al guinzaglio e portati verso l'uscita in maniera da non ingombrare il passaggio; gli animali di piccola taglia possono essere tenuti in braccio ed in modo che non arrechino disturbo ai passeggeri.
5. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

6. Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.
8. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 18 del vigente Regolamento Comunale per la tutela, il benessere e la tutela degli animali.

Art. 53

Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico,artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 54

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia di Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. Chi effettua la raccolta deve effettuare una costante vigilanza affinché il materiale (indumenti ecc.) non venga sparso al suolo.
6. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

7. Le violazioni di cui al comma 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui al comma 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della pulizia dei luoghi.

Art. 55
Bagni

1. Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 56
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 80,00 a € 500,00.

Art. 57
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58

Patti di collaborazione

1. Nell'ottica di perseguire l'educazione alla convivenza ed il rispetto alla legalità e in esecuzione al principio contenuto nell'art. 11 della L. 689/81, che prescrive che nel determinare l'importo della sanzione amministrativa si ha riguardo anche all'opera svolta dal soggetto agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti, finalizzati a eliminare le conseguenze delle violazioni e/o percorsi di riabilitazione ed educazione, previste dal presente Regolamento ed individuate da successiva delibera di Giunta Comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta favorisce la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato e/o Enti ed Aziende pubbliche anche di carattere sanitario, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, per definire procedure che consentano la prestazione da parte degli autori degli illeciti di attività, con finalità pubblica avente carattere riparatorio e/o percorsi di riabilitazione ed educazione, per eliminare le conseguenze dannose o pericolose degli illeciti amministrativi commessi.
3. I patti di collaborazione possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
5. Gli autori delle violazioni hanno facoltà di avvalersi dei patti di collaborazione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, mediante istanza scritta e motivata che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
6. La stipula dell'accordo comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni e costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
7. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'Ente presso cui è stata prestata l'opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente precisando anche l'opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell'illecito commesso.

8. Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti valuterà positivamente l'opera svolta dal trasgressore ed emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento con determinazione dell'importo minimo edittale.
9. L'Amministrazione Comunale potrà stipulare patti di collaborazione, anche al fine d'incentivare forme di cittadinanza attiva, che consentano di promuovere la sicurezza residenziale dei cittadini in linea con le indicazioni stabilite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ove potrà proporre o sollecitare:
   - la creazione di Tavoli Territoriali di concertazione che vedano la partecipazione di Amministrazioni Locali, organizzazioni non profit, unità di starda, forze dell'ordine, rappresentanze della comunità locale e delle persone che si prostituiscono;
   - la presenza di Unità di Strada che promuovanola tutela individuale e collettiva della salute e che offrano informazioni e orientamento ai servizi e promozione dei diritti e delle opportunità;
   - azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza e alle Agenzie Territoriali;
   - la negoziazione sociale e la riduzione della conflittualità;
   - la mediazione con le persone che si prostituiscono, ai fini dello spostamento verso luoghi a minor impatto sociale;
   - il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché proporre la formazione su tutto il territorio comunale delle forze dell'ordine e delle altre Agenzie sulle leggi esistenti e sugli strumenti/opportunità a disposizione.

Art. 59
Abrogazioni

È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazioni Municipali 02.12.1928 e 12.12.1929, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 26 del 07.05.2012, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 60
Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.